

R.G. 10/2022 L.P.



Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile

Il Giudice, Dott. Milton D'Ambra, nel procedimento per la liquidazione del patrimonio, in epigrafe rubricata, ha emanato il seguente

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012, il 6 luglio 2022 da RAIMONDO CURCIO, [CRC RND 71H25 E5140], elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. FRANCESCA DELLA CAGNOLETTA che lo rappresenta e difende.

Esaminata la Relazione particolareggiata dell'O.C.C. di cui all'art. 14-ter, co. 3, l. 3/2012.

Visto il decreto interlocutorio del 14 luglio 2022 e le integrazioni depositate in sua ottemperanza.

Rilevato che la domanda di apertura della procedura di sovraindebitamento prevede, a fronte di un **passivo complessivamente stimato in € 147.842,93 (oltre le spese e i costi della procedura da collocare in prededuzione)** (Relazione particolareggiata, pag. 9, Tabella), un **attivo composto dalla porzione di reddito da lavoro dipendente eccedente il minimo vitale mensile stimato in € 1.756,00** quantificato dall'O.C.C. in circa € 15.800,00 nel quadriennio (Integrazione Relazione particolareggiata, pag. 4).

Ritenuto che la documentazione depositata unitamente alla domanda è completa, in quanto consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del sovraindebitato, come attestato dall'O.C.C.

Rilevato che RAIMONDO CURCIO è in stato di sovraindebitamento, sussistono tutte le condizioni di cui all'art. 14-ter, co. 3, L. 3/2012 e non risulta il compimento di atti in frode.

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, L. 3/2012.

Ritenuto che la proposta, in definitiva, soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14-ter ss. l. 3/2012, con la seguente precisazione:



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
II SEZIONE CIVILE

- è applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento l'inopponibilità della cessione del quinto che il nuovo art. 8, co. 1-*bis*, L. 3/2012 prevede esplicitamente solo per il piano del consumatore, in quanto il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio deve intendersi equiparato, ai sensi dell'art. 14-*quinqies*, L. 3/2012, all'atto di pignoramento, il quale non consente al cessionario di far valere l'acquisto dei crediti sorti successivamente, tenuto conto che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è qualificabile alla stregua di credito futuro, poiché sorge solo nel momento in cui matura il relativo diritto a percepire lo stipendio

Rilevato che la famiglia di RAIMONDO CURCIO è composta, oltre che dal medesimo, dalla moglie inoccupata e da due figli minorenni e che il reddito del nucleo familiare ammonta a circa € 30.000,00 annui e deriva dal rapporto di lavoro dipendente, con qualifica di operaio, presso la AMPACET ITALIA S.R.L. in corso dal 2004.

Precisato che l'esclusione di quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia deve essere congrua rispetto al criterio di cui all'art. 14-*quaterdecies* L. 3/2012, da considerare parametro legale per la determinazione del reddito da escludere anche dalla procedura di liquidazione del patrimonio, in quanto non superiore all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Ritenuto di disporre, ai sensi all'art. 14-*quinqies*, co. 2, lett. f), l. 3/2012, l'esclusione dalla liquidazione l'autovettura in uso alla parte per le esigenze familiari, anche alla luce della antieconomicità della sua liquidazione (data di immatricolazione: 2006), nonché di escludere, sulla base dell'esposto criterio di cui all'art. 14-*quaterdecies* L. 3/2012 e nei limiti della domanda di parte in base alle spese e ai costi congruamente stimati (Ricorso, pagg. 9-10), il reddito da lavoro dipendente del debitore proponente nella misura di € 1.756,00 netti mensili, tenuto conto che, in ogni caso, sono esclusi dalla liquidazione del patrimonio (art. 14-*ter*, co. 6, l. 3/2012): a) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni del figlio, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti nei limiti dell'art. 170 c.c.; d) i beni dichiarati *ope legis* impignorabili.

Precisato che è ordinato al datore di lavoro AMPACET ITALIA S.P.A. di versare tutto lo stipendio di RAIMONDO CURCIO sul conto corrente intestato alla procedura, a partire da quello maturato nel corrente mese di agosto 2022; il Liquidatore del patrimonio nominato provvederà, quindi, con



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
II SEZIONE CIVILE

cadenza mensile ed entro il giorno successivo, a versare, sul conto corrente personale del sovrindebitato, la fissata porzione di reddito esclusa pari ad € 1.756,00.

p.q.m.

Visto l'art. 14-*quiquies* l. 3/2012,

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio di RAIMONDO CURCIO.

NOMINA quale Liquidatore il **Dott. Roberto CHERCHI**.

DISPONE CHE, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies*, co. 5, l. 3/2012, non sia divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio di RAIMONDO CURCIO.

DISPONE CHE, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies*, co. 5, l. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto.

ORDINA la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione e, per l'effetto, **DISPONE CHE** il datore di lavoro AMPACET ITALIA S.P.A. provveda a versare, a partire dal mese di agosto 2022, lo stipendio di RAIMONDO CURCIO sul conto corrente intestato alla procedura che il Liquidatore avrà cura di aprire ed indicare, contestualmente alla notifica del presente decreto che costituisce titolo esecutivo.

ESCLUDE dalla liquidazione del patrimonio il reddito del debitore nella misura di € 1.756,00 netti mensili, nonché l'autovettura CITROEN XSARA, Targata DD016BL, immatricolata nell'anno 2006.

DISPONE CHE della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante, a cura dell'O.C.C., sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio (*tribunale.bustoarsizio.giustizia.it*)

Manda alla Cancelleria la comunicazione del presente decreto alla parte proponente, all'O.C.C., e al Liquidatore nominato.

Busto Arsizio, 30/07/2022.

Il Giudice

Dott. Milton D'Ambra